

Gaia IAPPELLI

Schemi di

DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Edizione rivista e aggiornata a:

- L. 21 aprile 2023, n. 41 di conv., con modif., del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13 (Attuazione PNRR);
- L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio per il 2023)
- D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia)

X edizione
2023



Neldiritto
Editore

Capitolo I

La funzione giurisdizionale

Sommario | 1. La giurisdizione: nozione (artt. 1-5 c.p.c.). – 1.1. Organi (art. 2907 c.c.). – 2. La giurisdizione civile. – 2.1. La struttura della funzione giurisdizionale. – 3. Il diritto di azione ed il diritto di difesa (art. 24 Cost.). – 4. La giurisdizione contenziosa e volontaria. – 5. La *perpetuatio iurisdictionis* (art. 5 c.p.c.). – 6. Giudici ordinari e giudici speciali. – 7. Il difetto di giurisdizione (art. 37 c.p.c.). – 8. Il regolamento di giurisdizione (art. 41 c.p.c.). – 8.1. Il regolamento di giurisdizione straordinario (art. 41, co. 2, c.p.c.). – 9. Il sindacato del giudice ordinario sugli atti amministrativi. – 10. Il risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi. – 11. I limiti internazionali della giurisdizione italiana. – 12. La giurisdizione italiana nei confronti del cittadino straniero e dello Stato straniero. – 13. Il diritto dell'Unione Europea ed il processo civile.

1. La giurisdizione: nozione (artt. 1-5 c.p.c.).

Il termine deriva dal latino *iurisdictionis*: affermazione del diritto.

La funzione
giurisdizionale:

- **È attribuita al potere giudiziario** (che, accanto al potere legislativo, volto a creare le norme giuridiche, e al potere esecutivo, volto ad amministrare e governare la cosa pubblica, si sostanzia in una delle funzioni tipiche attraverso cui si attua la sovranità dello Stato), consistente nella **concreta applicazione delle norme giuridiche**.
- Concerne i casi in cui, esistendo una **controversia**, lo Stato interviene per definirla tramite l'applicazione della norma giuridica.
- **Si specifica in relazione alle norme violate**, potendosi parlare di giurisdizione civile, penale, amministrativa, costituzionale, tributaria, etc.

1.1. Organi (art. 2907 c.c.).

"Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria ordinaria su domanda di parte".

Giudice di pace	► Esercita la giurisdizione sia in materia civile che penale, sempre in composizione monocratica
Tribunale	► Esercita la giurisdizione sia in materia civile che in materia penale nell'ambito del cd. circondario, ovvero il proprio ambito territoriale. Decide sia in composizione monocratica (art. 50 <i>ter</i>) sia in composizione collegiale (art. 50 <i>bis</i>). Ha attribuzioni proprie di giudice di primo grado nonché di giudice di appello per le sentenze emesse dal Giudice di pace
Corte d'Appello	► Esercita la giurisdizione sia in materia civile che penale nell'ambito del cd. distretto, ovvero il proprio ambito territoriale. Ha funzione di giudice di secondo grado nei confronti delle sentenze emesse dal Tribunale nonché di giudice di primo grado in relazione a particolari materie. Decide sempre in composizione collegiale

			<p>titolarità di un diritto potestativo, ossia un diritto a realizzare modificazioni giuridiche in senso ampio, che può essere attuato solo con l'intervento del giudice; es. separazione dei coniugi), o non necessaria (nel caso ad esempio di contratto preliminare, che può trovare attuazione sia con la stipula spontanea del definitivo, sia tramite una sentenza che tenga luogo del contratto ex art. 2932 c.c.)</p> <p>► Presuppone la lesione di un diritto soggettivo</p> <p>► Mira sia all'accertamento della sussistenza del diritto sia alla sua reintegrazione da parte del soggetto passivo, in forma generica o per equivalente monetario o in forma specificata;</p> <p>► Ad essa può seguire l'attività di esecuzione forzata</p>
		(III) Giurisdizione di condanna	
(B) Giurisdizione di esecuzione	<p>► Presuppone l'accertamento di un diritto in un documento, il cd. titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. (ad es., una sentenza, una cambiale, etc.)</p> <p>► È volta all'attuazione concreta del diritto, anche contro la volontà del debitore</p>		
(C) Giurisdizione cautelare	<p>► Si tratta di un'attività strumentale a quella di cognizione o di esecuzione; non ha dunque caratteri autonomi, ma mutua, a seconda delle ipotesi, quelli delle due attività citate</p> <p>► È volta ad evitare che il tempo intercorrente fra la proposizione del giudizio e la sua definizione danneggi irrimediabilmente il diritto di cui si chiede tutela</p>		



FOCUS

Giurisdizione civile, penale e amministrativa.

Mentre la giurisdizione **civile** si occupa della tutela dei diritti soggettivi, quella **penale** si occupa della repressione dei reati e dunque dell'attuazione delle norme penali, caratterizzate dal precetto, cioè il comportamento oggetto di divieto, e dalla sanzione, cioè la misura applicabile dall'autorità giudiziaria, tramite un processo, in caso di violazione del precetto.

La giurisdizione **amministrativa**, infine, ha ad oggetto la tutela degli interessi legittimi e, in alcuni casi, a causa dell'inestricabile intreccio fra interessi e diritti, anche dei diritti soggettivi, nell'ambito dei rapporti fra P.A. e privati o fra PP.AA. La loro tutela è affidata ad organi di giurisdizione speciale, quali i T.A.R. e il Consiglio di Stato.